

Usura sopravvenuta: la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione

di Simona Daminelli, partner di la Scala Studio Legale

"Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alla disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo il fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere un contrasto circa l'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla legge n. 108/96, sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, hanno enunciato questo principio che ha una portata eclatante. Confidiamo che questa decisione possa limitare il gran numero di cause, spesso pretestuose, che affliggono i tribunali italiani, promosse dai clienti degli istituti di credito in materia di usura.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che il problema si pone, invero, anche con riguardo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 108/96, recanti tassi iniziali inferiori alla soglia usura e divenuti superiori solo nel corso del rapporto.

I medesimi hanno poi rammentato che la problematica si era posta subito dopo l'entrata in vigore della legge 108, tanto che il legislatore decise di intervenire con la nota norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, nella quale è stato chiarito che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Ebbene, secondo le Sezioni Unite deve negarsi la configurabilità dell'usura sopravvenuta, atteso che il giudice è vincolato all'interpretazione autentica delle norme. Più precisamente, il divieto di usura è contenuto esclusivamente nell'art. 644 c.p., mentre la legge 108/96 si limita a prevedere il meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati usurari e l'art. 1815 c.c. contiene una sanzione in caso di usura; pertanto, prosegue la Corte, "sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen., ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Tale principio è coerente con la ratio della legge che, lungi dall'aver una funzione calmieratrice del mercato (come sostenuto da alcuni), mira invece a contrastare efficacemente il fenomeno dell'usura (si veda in proposito la relazione illustrativa del disegno di legge),

assegnando rilevanza essenzialmente al momento della pattuizione degli interessi.

Peraltro, i giudici di legittimità hanno anche stabilito che, per attribuire valore all'usura sopravvenuta, non può invocarsi neppure il principio di buona fede che infatti costituisce criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto e, di conseguenza, la sua violazione è riscontrabile solo nelle modalità di esercizio dei diritti derivanti dal negozio giuridico e non nell'esercizio in sé e per sé considerato.

Deve pertanto ritenersi priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia usura solo nel corso del rapporto, ma contenuto nei limiti della soglia alla data della pattuizione (tesi, peraltro, già sostenuta dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte, cfr. Cass. Sez. V pen. 16.01.2013, n. 8353).
